



**Oggetto:** responsabilità professionale.

**Conclusioni:** all'udienza cartolare del 12 novembre 2025 i difensori delle parti, mediante il deposito delle proprie note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi depositati in atti chiedendone l'integrale accoglimento.

### **RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

- **Svolgimento del processo.**

1. Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c., depositato in data 18 dicembre 2023 e regolarmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, [REDACTED] ha evocato, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. [REDACTED], lamentando di aver subito pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale in dipendenza dell'inadempimento di quest'ultimo al mandato conferitogli per l'espletamento di incarico professionale nel procedimento giudiziario analiticamente indicato nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio.

1.1. Il ricorrente, nello specifico, ha dedotto:

- a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della [REDACTED] dal 26 settembre 2017 al 29 maggio 2018, con contratto di apprendistato e mansione di addetto alla lavorazione delle lamiera;
- b) che, nel mese di novembre 2018, l'azienda era stata assorbita dalla società [REDACTED] successivamente dichiarata fallita;
- c) che, nell'ambito del predetto rapporto lavorativo, in data 18 dicembre 2017, alle ore 16:30, il sig. [REDACTED] aveva subito un infortunio mentre si trovava all'interno del "Reparto Lamiera";
- d) che la diagnosi riportata nella documentazione medica del pronto soccorso era stata di "trauma da schiacciamento mano sinistra con fr lussazione base III metacarpo-falangea e frattura composta sottocapitata V mc, ferit lacero contuse multiple dorsali";

- e) che il lavoratore aveva, poi, svolto tutte le analisi e gli interventi del caso ed effettuato trattamenti di riabilitazione per recuperare, almeno in parte, la funzionalità della mano, sostenendo anche alcune spese mediche per un importo complessivo di euro 595,85;
- f) che l'infortunio occorso al sig. *Pt\_I* e la menomazione dell'integrità psicofisica che ne era derivata avevano, in parte, compromesso le abitudini di vita del lavoratore;
- g) che, sulla scorta delle successive valutazioni effettuate dall'*CP\_5*, era stato accertato un danno permanente indicato con punteggio di 5% di IP nonché 96 giorni di ITP, essendo la malattia durata dal 18 dicembre 2017 al 27 marzo 2018;
- h) che, a seguito dell'intervento degli organi ispettivi, era stato incardinato il procedimento penale n. 2541/2018 RGNR nei confronti del collega di lavoro coinvolto nella dinamica dell'infortunio, sig. [redacted] oltre che del legale rappresentante della ditta, sig. [redacted], e della dirigente di fatto, sig.ra [redacted];
- i) che questi ultimi erano stati imputati per il *“reato previsto e punito dagli artt. 113, 590, commi 1°, 2° e 3° cp, perché nelle loro rispettive qualità ... per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle seguenti norme: quanto a [redacted] ... perché ometteva di adottare le misure necessarie affinché la macchina denominata “pressa piegatrice” marca [redacted] presentava il pulsante di emergenza danneggiato e privo del prescritto “fungo rosso”; ... perché ometteva di assicurare a [redacted] una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, non avendogli assicurato lo svolgimento di attività formative in materia di sicurezza sul lavoro; ... perché nell'adibire [redacted] alla “pressa piegatrice” Stilmecc 90, non teneva conto della capacità dello stesso, che era stato da poco assunto; quanto a [redacted]: ... perché ometteva di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle modalità di lavoro previste dal costruttore della macchina, avendo consentito al [redacted] di escludere l'utilizzo di una delle due pedalieri della “pressa piegatrice”, pur essendo due i lavoratori impegnati nell'utilizzo della pressa; ...perché ometteva di assicurare a [redacted] una formazione sufficiente ...”;*
- j) che, infatti, gli organi ispettivi intervenuti, a seguito degli approfondimenti effettuati, avevano appurato i fattori che avevano concorso al verificarsi dell'evento: *“l'utilizzo della pressa piegatrice per prodotti lunghi (che richiedono il lavoro di due operai) senza l'attivazione della seconda pedaliera di abilitazione; la mancanza di riscontri e*

*sistemi di appoggio che avrebbero favorito il posizionamento e la permanenza in posizione delle lamiere senza la necessità di sorreggerle a mano; la distrazione del lavoratore [redacted] che ha avviato la discesa del coltello di piegatura senza avvedersi che il collega non aveva ancora ritirato la mano”;*

- k) che, nel mese di settembre 2019, il sig. [redacted] aveva conferito all’Avv. [redacted], con studio in Cuneo, Viale Angeli n. 24, incarico professionale avente ad oggetto il recupero di tutti i crediti derivanti dall’intercorso rapporto di lavoro, tanto di natura retributiva quanto di natura risarcitoria;
- l) che, all’udienza penale del 19 settembre 2019, il sig. [redacted] si era costituito parte civile nell’ambito del procedimento penale, con il patrocinio dell’Avv. [redacted];
- m) che in relazione agli imputati *Per\_1* e [redacted] i relativi procedimenti si erano definiti con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. rispettivamente dell’11 ottobre 2021 e del 12 novembre 2021;
- n) che gli stessi imputati avevano versato in favore del sig. [redacted] la somma complessiva di euro 4.000,00 a titolo di acconto sul maggior danno subito;
- o) che, ricevuti gli assegni, il sig. [redacted] aveva corrisposto in favore dell’Avv. [redacted] la somma di euro 400,00 senza ricevere alcuna fattura;
- p) che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna altra somma a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- q) che, nel mese di gennaio 2020, la società [redacted] era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo (con sentenza n. 33 del 23 ottobre 2019) e la comunicazione ex art. 92 L.F. era stata inviata dal curatore all’Avv. [redacted] a mezzo *pec* in data 17 gennaio 2020;
- r) che, in data 2 ottobre 2020, l’Avv. [redacted] aveva provveduto ad inviare una prima istanza di ammissione al passivo fallimentare in relazione al mancato pagamento delle ultime mensilità e del TFR maturato per un importo complessivo di euro 2.523,00, assumendo quale motivo della tardività della domanda che *“a causa di disguidi con il presente difensore e della successiva emergenza sanitaria, non è stato possibile proporre nei termini istanza di ammissione allo stato passivo”*;
- s) che, con *pec* del 9 febbraio 2022, l’Avv. [redacted] aveva, poi, provveduto all’invio di ulteriore istanza ultratardiva, con documenti allegati, per l’ammissione al passivo

fallimentare della somma complessiva, a titolo di risarcimento del danno da infortunio, di euro 17.610,63, comprensiva di spese legali relative al procedimento penale e già detratti gli acconti ricevuti dal lavoratore di euro 4.000,00;

- t) che, a seguito delle osservazioni del curatore – secondo cui “il Sig. [REDACTED] è stato avvisato ex art. 92 LF con pec inviata in data 17/01/2020 al suo legale avv. [REDACTED] (All. 3); - in data 02/10/2020 (All. 4) lo stesso [REDACTED], per il tramite dell’avv. [REDACTED], aveva presentato altra istanza di ammissione al passivo (cron. n. 145), non accolta all’udienza di verifica del 26/01/2021; - alla luce di quanto sopra, ad avviso dello scrivente, l’ultratardività della domanda indicata in premessa non è ammissibile, non avendo provato l’istante che il ritardo nella presentazione della domanda stessa è dipesa da causa a lui non imputabile” – tale istanza era stata dichiarata inammissibile dal G.D. del Tribunale di Cuneo per imputabilità del ritardo al creditore;
- u) che non era stata proposta opposizione allo stato passivo e, conseguentemente, l’esclusione del credito del sig. [REDACTED] era divenuta definitiva;
- v) che il sig. [REDACTED] non aveva ricevuto comunicazioni dal proprio difensore per mesi e, dopo avere tentato più volte ed invano di contattare l’Avv. [REDACTED], nel febbraio 2023, aveva deciso di rivolgersi ad altro legale;
- w) che, solo in data 28 marzo 2023, l’Avv. [REDACTED] aveva provveduto a consegnare la documentazione di causa al cliente;
- x) che, appurata la preclusione di ulteriori azioni a tutela del lavoratore e rilevata, altresì, la sussistenza di possibili profili di responsabilità professionale del difensore, con pec del 6 aprile 2023 il sig. [REDACTED] aveva comunicato all’avv. [REDACTED] la propria intenzione di agire nei suoi confronti per il danno patito, non ricevendo tuttavia alcun riscontro;
- y) che vani si erano rivelati i tentativi del sig. [REDACTED] di addivenire in via stragiudiziale ad un ristoro dei danni subiti in dipendenza della negligenza del proprio difensore;
- z) che, infine, con comunicazione del 1° agosto 2023, il curatore del fallimento, dott. Per\_2 su richiesta della nuova difesa del sig. [REDACTED] aveva precisato che “in occasione del primo riparto parziale del fallimento [REDACTED] i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. sono stati integralmente soddisfatti”.

1.2. Tanto premesso in fatto, [REDACTED], ritenuti sussistenti i presupposti per la configurabilità di una responsabilità professionale dell'Avv. [REDACTED], ha concluso affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: *“disattesa ogni contraria istanza,*

- *accertare e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. [REDACTED] nell'espletamento del mandato difensivo volto al recupero del risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sofferto dal sig. [REDACTED] mediante insinuazione del credito al passivo fallimentare; e per l'effetto,*

- *condannare lo stesso avv. [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. [REDACTED] che si quantificano come in atti nella misura di € 14.926,85 o nella diversa somma, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;*

*- si chiede sin da ora la liquidazione, contestualmente alla decisione del ricorso, delle spese a carico dello Stato in favore della procuratrice del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Solamente nella denegata ipotesi di revoca di detto beneficio, si chiede che le spese, in caso di accoglimento della domanda, vengano poste a carico del convenuto soccombente in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara a tal fine ed in tale ipotesi antistataria”.*

2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Avv. [REDACTED], il quale, nella propria comparsa di risposta, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda proposta dalla controparte.

2.1. In primo luogo, parte convenuta ha evidenziato l'incompletezza della ricostruzione avversaria e l'errore posto in essere dal ricorrente nell'aver misurato la diligenza del professionista con valutazione *ex post*. Il convenuto ha rappresentato, in fatto, che, a seguito dell'infortunio del sig. [REDACTED] era stato aperto il procedimento penale n. 2541/2018 R.G.N.R. nei confronti del sig. [REDACTED] (amministratore delegato), della sig.ra [REDACTED] (amministratrice di fatto) e del sig. [REDACTED] (responsabile diretto dell'infortunio), fondato sostanzialmente sulla relazione dello Spresal; ha evidenziato, altresì, che, nelle more dell'avvio del procedimento, quale difensore del sig. [REDACTED] lo stesso aveva preso contatto con i difensori dei tre imputati per valutare una soluzione conciliativa, i quali avevano precisato di non avere la disponibilità economica sufficiente e che, tuttavia, la [REDACTED] (assorbita da [REDACTED] e sottoposta a concordato preventivo) aveva stipulato idonea

polizza assicurativa. Ha rilevato, pertanto, di avere depositato atto di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico dei menzionati imputati e di avere contestualmente presentato istanza per la citazione di [REDACTED] affinché quest'ultima provvedesse ad evocare in giudizio la propria compagnia assicuratrice. Ha rappresentato che, nonostante la proposizione di formale citazione a giudizio, la ditta aveva omesso di costituirsi nel procedimento penale. Il convenuto ha confermato, poi, che, nel mese di gennaio 2020, il medesimo era stato notiziato del fallimento della ditta; ha evidenziato, tuttavia, che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare in relazione ai crediti risarcitori maturati dal sig. [REDACTED] avrebbe comportato la rinuncia alla citazione del responsabile civile e la decadenza dalla costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna certezza in ordine all'accoglimento di tale domanda, fondandosi sui soli atti di indagine non ancora sottoposti a scrutinio giurisdizionale ed essendo intervenute le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti solo nel 2021. Il convenuto ha rilevato, poi, che sulla base di quegli stessi atti di indagine, la sig.ra [REDACTED] era stata assolta a seguito del giudizio abbreviato e che, in ogni caso, la sentenza di patteggiamento, pur assumendo il valore di una dichiarazione implicita di colpevolezza, era riferibile alla sola persona fisica e non anche alla società. Ha osservato, peraltro, che, ove anche il credito risarcitorio del sig. [REDACTED] fosse stato ammesso al passivo fallimentare, non solo tale ammissione avrebbe potuto essere oggetto di opposizione, ma, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna certezza che all'ammissione sarebbe seguito l'integrale pagamento del credito.

Il convenuto ha, dunque, rappresentato che il procedimento penale aveva subito alcuni rallentamenti dovuti all'emergenza pandemica e che l'assicurazione aveva subordinato il proprio intervento alla pronuncia di una sentenza di condanna (anche solo di patteggiamento); ha evidenziato, altresì, di avere ottenuto un parziale rimborso in favore del proprio assistito dell'importo di euro 4.000,00 da parte degli imputati che avevano patteggiato e di avere appreso, nel mese di ottobre 2021, la possibilità di un coinvolgimento dell'assicurazione, determinandosi conseguentemente a formulare istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare attesa l'accertata responsabilità penale degli imputati a seguito del patteggiamento.

L'Avv. [REDACTED] ha contestato, poi, la quantificazione del danno operata dalla controparte, rilevando l'assenza di prova in ordine alla circostanza che la tempestiva insinuazione al

passivo fallimentare avrebbe comportato da parte del sig. [REDACTED] l'ottenimento dell'intera somma richiesta, non essendovi alcun elemento tale da indurre a ritenere che l'attivo fallimentare fosse capiente e sufficiente per il pagamento del credito dallo stesso vantato. Ha osservato, poi, che, nelle more, il sig. [REDACTED] aveva percepito dall' [REDACTED] l'importo di euro 3.676,53 che avrebbe dovuto, pertanto, essere dedotto dalle somme richieste a titolo di risarcimento.

Il convenuto ha, poi, eccepito di essere titolare di un credito di euro 2.087,53 per la prestazione professionale prestata in favore del sig. [REDACTED] da porre in compensazione con il credito risarcitorio di quest'ultimo eventualmente accertato in giudizio. Ha, infine, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione.

**2.2.** L'Avv. [REDACTED] ha, pertanto, concluso, chiedendo: “- *In via istruttoria, dichiarare l'inammissibilità delle prove avversarie per le ragioni indicate al par.E) della narrativa in diritto;*

- *In via preliminare, autorizzare la chiamata di terzo della Compagnia Assicurativa [REDACTED] [REDACTED] in forza di contratto stipulato in data 08/07/22;*

- *In via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque del tutto carenti di prova, per le ragioni indicate al par.A);*

- *In subordine, diminuire le somme pretese, accertando quali siano effettivamente dovute, per le ragioni indicate ai par.B) e C);*

- *In subordine, accertato il mancato pagamento degli onorari professionali per l'assistenza nel procedimento penale n. 2541/18 R.G.N.R., compensare le eventuali somme riconosciute alla controparte, per le ragioni indicate al par.D);*

- *In ogni caso, condannare il terzo chiamato a manlevare parte convenuta da ogni pretesa di parte ricorrente;*

- *In ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese legali sostenute”.*

**3.** All'udienza del 10 aprile 2024 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la tempestiva costituzione del convenuto, quest'ultimo è stato autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, con conseguente differimento dell'udienza di comparizione.

**4.** Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è dunque costituita in giudizio anche la compagnia [REDACTED] (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED]), la quale,

nella propria comparsa di risposta, evidenziato di avere stipulato con l'Avv. [REDACTED] polizza assicurativa n. HCC22-W0084014 per il periodo intercorrente dal 20 giugno 2022 al 20 giugno 2023, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal sig. [REDACTED] nei confronti dell'assicurato in quanto infondate in fatto ed in diritto ed il conseguente rigetto della domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti dell'assicurazione e, solo in caso di accertamento di responsabilità, l'esclusione, la limitazione e/o la riduzione dell'eventuale obbligo indennitario su di essa gravante.

**4.1.** In particolare, la compagnia assicuratrice terza chiamata, nel prestare adesione alle difese del convenuto, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile all'Avv. [REDACTED], in assenza di prova del nesso causale tra la condotta di quest'ultimo ed i presunti danni subiti, ed altresì la quantificazione dei danni operata dal ricorrente.

Avuto riguardo alla domanda di manleva, poi, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, avendo il proprio assicurato denunciato per la prima volta il sinistro in data 27 giugno 2023, successivamente al termine di scadenza di operatività della polizza, occorso in data 20 giugno 2023; ha eccepito, altresì, la decadenza del convenuto dal diritto all'indennizzo, atteso l'inadempimento del medesimo all'obbligo di comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione delle richieste di risarcimento presentategli.

La compagnia assicuratrice ha eccepito, poi, l'inoperatività della garanzia assicurativa in forza del disposto delle norme di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c. per effetto della non corretta rappresentazione del rischio assicurato e/o del relativo aggravamento, essendo l'assicurato ben consapevole di circostanze che avrebbero potuto dar luogo a richieste risarcitorie a suo carico prima della sottoscrizione della polizza; ha eccepito, altresì, l'esclusione della copertura assicurativa per effetto di quanto disposto dall'art. 9 del contratto di polizza, a mente del quale *“per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'ASSICURATO contrattualmente, salvo il caso in cui l'ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie”*.

La terza chiamata ha rilevato, altresì, la previsione nelle condizioni di polizza di un limite di indennizzo di euro 350.000,00 ed una franchigia di euro 500,00.

**4.2.** [REDACTED] ha, pertanto, concluso chiedendo: *“Nel merito, in via principale:*

*rigettare, per tutti i motivi di cui al presente atto, le domande svolte dal Sig. **Parte\_1** nei confronti dell'Avv. **\_\_\_\_\_**, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dell'Avv.*

***\_\_\_\_\_** nei confronti di **\_\_\_\_\_** ;*

*Nel merito, in via subordinata:*

*per l'ipotesi di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Avv. **\_\_\_\_\_**, accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza azionata per una o più delle ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva proposta dall'Avv. **\_\_\_\_\_** nei confronti di **\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_** ;*

*In via di ulteriore subordine:*

*per l'ipotesi di accertamento di un qualunque obbligo indennitario di **\_\_\_\_\_**, procedere alla opportuna riduzione del quantum dei danni fatti oggetto della domanda risarcitoria del Sig. **\_\_\_\_\_** per le ragioni di cui in narrativa e, in ogni caso limitarne l'importo entro il limite di indennizzo di Euro 350.000,00, deducendo in ogni caso la franchigia di Euro 500,00;*

*In via di estremo subordine:*

*in caso di accertamento della contemporanea operatività della Polizza emessa da **\_\_\_\_\_** e di altre autoassicurazioni o polizze a copertura in tutto o in parte del medesimo rischio, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di **\_\_\_\_\_** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., secondo un criterio di ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute in base ai rispettivi contratti;*

*In ogni caso:*

*con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.*

*In via istruttoria:*

*Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nel prosieguo del procedimento”.*

5. Tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti, sono stati concessi alle stesse i termini di cui al comma 4 dell'art. 281 *duodecies* c.p.c.; all'esito del deposito delle rispettive memorie integrative, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza cartolare del 12 novembre 2025 ove, sulle conclusioni formulate dalle parti mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3 c.p.c. della citata disposizione normativa.

- **Merito.**

6. Va, preliminarmente, evidenziato il profilo di danno dedotto dal ricorrente.

Ed invero, [redacted] assume, in primo luogo, che, per effetto della negligente condotta professionale del convenuto – consistita nell'aver tardivamente proposto istanza di insinuazione al passivo del fallimento della società *Controparte\_4* in relazione ai crediti risarcitori dallo stesso ricorrente maturati nei confronti di quest'ultima – avrebbe definitivamente perso la possibilità di ottenere dalla società, responsabile civile in ordine all'illecito occorso, il ristoro del danno differenziale correlato all'infortunio sul lavoro verificatosi, ciò in ragione del fallimento della società medesima e della intervenuta ripartizione dell'attivo fallimentare.

6.1. Orbene, come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.

Pertanto, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri afferenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza.

Quest'ultimo, peraltro, trovando applicazione *in subiecta materia* il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (cfr. *ex multis* Cass. 3.3.1995 n. 2466; 18.5.1988 n. 3463).

Per tale ragione, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in un ventaglio di diversi atteggiamenti subiettivi, che interessano la semplice colpa lieve fino al dolo. Ciò a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (cfr. *ex multis* Cass. 11.4.1995 n. 4152; 18.10.1994 n. 8470).

Va, tuttavia, evidenziato che incombe al cliente, il quale assume di avere subito un danno, l'onere di dedurre e provare:

- a) la difettosa od inadeguata prestazione professionale;
- b) l'esistenza del danno;
- c) il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno.

Avuto specifico riguardo a tale ultimo elemento della fattispecie risarcitoria concretamente invocata, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).

In altri termini, secondo il condivisibile consolidato orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente, sia riconducibile alla sua condotta, se vi sia stato un danno

effettivo e se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto (cfr. *ex multis* Cass., 19/02/2019, n.4742; Cass., 25/08/2021, n.23434 secondo cui: "*In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa*"); infatti, nell'azione di responsabilità promossa nei confronti del proprio legale, il cliente deve dimostrare che la condotta diligente eventualmente posta in essere dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre – con ragionevole probabilità – ad una conclusione vittoriosa (cfr. Trib. Busto Arsizio sez. III, 05/06/2021, n. 895; Trib. Torino sez. IV, 12/12/2020, n. 4444; Trib. Torino sez. IV, 11/07/2019, n. 3422).

Non è, dunque, sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento, in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte (cfr. Cass., 11/02/2021, n.3566), e l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass., 26/02/2021, n. 5429).

Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che per accertare il nesso di causalità tra il comportamento negligente del professionista incaricato e l'esito del procedimento giudiziario in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il giudice è chiamato ad operare un ragionamento controfattuale, ipotizzando come si sarebbe risolta la causa in assenza dell'errore imputato all'avvocato, confrontando, dunque, la situazione reale

con quella ipotetica; ebbene, se, a conclusione di siffatto ragionamento, il giudice perviene alla conclusione per cui la condotta negligente non avrebbe influenzato l'esito del giudizio, la negligenza dell'avvocato non può essere considerata causalmente fondante all'avverarsi del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/11/2025, n. 30495).

**6.2.** Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, occorre, pertanto, indagare se parte ricorrente abbia puntualmente dedotto e provato che la condotta assunta come doverosa – e la cui omissione è stata attribuita al convenuto avvocato – abbia o meno, in concreto, determinato i paventati danni.

Ora, nel caso in esame, pacifico ed incontestato risulta il rapporto professionale esistente tra il ricorrente e l'avvocato convenuto in relazione alla difesa del primo nell'ambito del procedimento penale n. 2541/2018 R.G.N.R. a carico di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e, segnatamente, il conferimento dell'incarico al professionista ai fini della costituzione di parte civile e della citazione del terzo responsabile civile nell'ambito di tale giudizio; tale incarico può desumersi, peraltro, dalla procura alle liti rilasciata da [REDACTED] in calce all'atto di costituzione di parte civile depositato in data 19 settembre 2019 e dal verbale d'udienza di pari data (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte ricorrente).

Parimenti incontestata – oltre che documentalmente provata – la circostanza che, in data 17 gennaio 2020, il curatore del fallimento della società [REDACTED] abbia comunicato, a mezzo pec, all'Avv. [REDACTED] che *“il Tribunale di Cuneo con sentenza nr. 33 depositata in Cancelleria il 23/10/2019 ha dichiarato il fallimento della società [REDACTED] (già [REDACTED], con sede legale in Marene CN, Via Guglielmo Marconi n. 98/F Cod.Fisc. [REDACTED] P.Iva [REDACTED] (...)) L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 25/02/2020, alle ore 11:00”* (cfr. doc. n. 16 allegato alla produzione di parte ricorrente); emerge, altresì, *per tabulas* che, in data 25 maggio 2020, [REDACTED] ha formalmente conferito all'Avv. [REDACTED] l'incarico di formulare istanza di ammissione al passivo fallimentare della società [REDACTED] (cfr. doc. n. 17 allegato alla produzione di parte ricorrente).

**6.3.** Ebbene, venendo all'esame degli elementi della fattispecie, avuto riguardo ai profili di inadempimento imputati all'Avv. [REDACTED], il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, individua gli stessi esclusivamente nella mancata proposizione nei termini di legge dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare della società [REDACTED] in relazione ai crediti

risarcitori vantati dal sig. [REDACTED] in dipendenza dell'infortunio subito, avendo l'odierno convenuto formalizzato tale istanza – dichiarata ultratardiva e, dunque, inammissibile dal Giudice delegato – solo a distanza di due anni dall'apertura del fallimento; secondo la prospettazione del ricorrente la menzionata condotta negligente dell'Avv. *CP\_I* avrebbe determinato la definitiva impossibilità di ottenere dal responsabile civile il risarcimento dei danni subiti.

Orbene, va preliminarmente evidenziato come l'attività deduttiva svolta dal ricorrente – pur individuando l'omissione del difensore ritenuta rilevante – appaia significativamente carente in relazione alla concreta evidenziazione dei profili di inadempimento qualificato imputabile al medesimo; ed invero, [REDACTED], si è limitato a denunciare laconicamente la tardiva proposizione dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare da parte dell'Avv. [REDACTED] rispetto alla ricezione da parte di quest'ultimo della comunicazione dell'apertura del fallimento della società [REDACTED] e della conseguente udienza di verifica dello stato passivo, senza, al contempo, lamentare che tale evenienza fosse ascrivibile alla sola ed esclusiva responsabilità del professionista per non avere quest'ultimo provveduto ad informare tempestivamente il cliente della esistenza di tale procedura ed apprestato ogni difesa ritenuta utile al soddisfacimento dell'interesse del proprio assistito.

Peraltro, ciò che invece emerge dalle risultanze documentali è che l'Avv. [REDACTED] ha ricevuto mandato professionale dall'odierno ricorrente con incarico di proporre istanza di ammissione al passivo fallimentare della società [REDACTED] solo in data 25 maggio 2020 e, dunque, in epoca sicuramente successiva all'udienza di verifica dello stato passivo (fissata in data 25 febbraio 2020), di talché l'istanza dallo stesso proposta sarebbe risultata in ogni caso tardiva, dovendo il ricorso per l'ammissione allo stato passivo essere depositato almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

In altri termini, [REDACTED] ha del tutto ommesso di allegare – ancor prima che fornire la relativa prova – che il tardivo conferimento dell'incarico per la proposizione della domanda di insinuazione al passivo fosse imputabile alla negligente condotta del difensore odierno convenuto; il ricorrente, nondimeno, ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che il mandato fosse stato conferito in epoca precedente e comunque tale da consentire la proposizione di una domanda giudiziale tempestiva.

Neanche l'istante ha dedotto e provato che la tardiva proposizione di entrambe le istanze di ammissione al fallimento della società responsabile civile fossero imputabili ad esclusiva negligenza del difensore, dovendosi, invece, ritenere – dall'esame delle risultanze documentali – che lo stesso avesse ricevuto tale incarico solo successivamente alla celebrazione dell'udienza di verifica dello stato passivo.

**6.4.** Peraltro, venendo all'esame dell'ulteriore elemento della fattispecie risarcitoria, ovvero all'esistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il lamentato danno (individuato *sic et simpliciter* in misura pari all'importo della somma oggetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare per crediti risarcitori dichiarata ultratardiva), occorre evidenziare come nell'atto introduttivo anche la prospettazione di tale elemento è affidata ad una laconica attività deduttiva, ovverossia non viene in alcun modo prospettato in che termini il tempestivo deposito dell'istanza avrebbe potuto condurre all'ottenimento del credito risarcitorio in sede di distribuzione del ricavato della procedura concorsuale: al riguardo il ricorrente assume apoditticamente che *“può dirsi certo che, qualora vi fosse stato un corretto agire da parte del professionista incaricato, il ricorrente avrebbe ottenuto piena soddisfazione dei propri diritti. E ciò, in sintesi, per le seguenti ragioni: - la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio è stata accertata (e comunque è intervenuta sentenza di patteggiamento della pena da parte del datore di lavoro e del collega di lavoro); - a fronte dell'accertata responsabilità, il lavoratore ha certamente diritto al risarcimento del danno differenziale (...); - qualora l'istanza di ammissione al passivo fosse stata tempestivamente presentata, la domanda sarebbe stata certamente accolta, non risultando ragione alcuna (salvo la tardività della domanda, indicata come unica causa di rigetto), per un'eventuale esclusione; - stante quanto dichiarato dal curatore fallimentare circa l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati, il lavoratore avrebbe ottenuto il completo pagamento di quanto spettante”* (cfr. ricorso introduttivo, pagg. 12, 13 e 14).

Va rilevato, al riguardo, come il ragionamento inferenziale dal quale il ricorrente intende trarre la certa riferibilità dei pregiudizi subiti dalla condotta dell'avvocato sia inficiato da due errori di fondo: in primo luogo, [redacted] compie la valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità professionale dell'Avv. [redacted] mediante un giudizio *ex post*, ovverossia tenendo conto dell'esito del procedimento penale – verificatosi invero in epoca di gran lunga successiva alla declaratoria di fallimento e, dunque, alla necessità di insinuazione nella procedura

concorsuale – nonché del definitivo riparto dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751, comma 1 c.c. comunicato dal curatore fallimentare.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio *ex ante*, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, (ud. 13/09/2024- dep. 11/11/2024) - n. 28903). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).

Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre *"distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato"* (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).

Il caso odierno rientra nella seconda delle due ipotesi ora tratteggiate, perché il ricorrente lamenta che l'Avv. [REDACTED] ebbe a promuovere un ricorso di ammissione al passivo fallimentare per crediti risarcitori vantati da [REDACTED] dichiarato inammissibile perché ultratardivo, riguardo al quale non è ovviamente possibile stabilire con certezza quale esito avrebbe avuto e ciò, in quanto, i menzionati crediti risarcitori erano fondati esclusivamente su atti di indagine

– essendo, all’epoca della declaratoria di fallimento della società responsabile civile, ancora in corso il procedimento penale – e sarebbero stati sottoposti, pertanto, al vaglio del Giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.

In secondo luogo, il ricorrente assume erroneamente che tali crediti risarcitori, oggetto di istanza di ammissione al passivo fallimentare, sarebbero stati assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; tale disposizione, infatti, rubricata *“Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane”* prevede che sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili *“le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile”*, di talché non può ritenersi che i crediti risarcitori dipendenti da infortunio – peraltro ancora *sub iudice* all’epoca della declaratoria di fallimento in ordine alla responsabilità del datore di lavoro – siano sussumibili all’interno di tale categoria. Appare, pertanto, di tutta evidenza, che, trattandosi di crediti chirografari – e, dunque, pagati, in sede di riparto, solo a seguito dell’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati – gli stessi avrebbero corso il verosimile rischio – secondo il criterio del più probabile che non – di non essere soddisfatti in sede di definitivo riparto.

Pertanto, tali errori e lacune sul piano deduttivo e l’assenza di un qualsivoglia sviluppo argomentativo volto a chiarire in che modo l’attività del difensore omessa avrebbe potuto, anche in termini meramente probabilistici, condurre ad ottenere l’integralità delle somme risarcitorie asseritamente vantate nel corso del riparto concorsuale, conduce a ritenere non soddisfatto, finanche in chiave meramente deduttiva, l’onere – anche probatorio – gravante sul ricorrente come sopra prospettato, e ciò ancor più alla luce dell’espressa contestazione della sussistenza del nesso di causalità proveniente da parte convenuta.

In altri termini, alcuna prova è stata fornita in ordine agli effetti utili – anche in termini probabilistici – che sarebbero derivati dall’attività difensiva non espletata dal convenuto difensore.

**6.5.** Tali argomenti appaiono di per sé idonei a determinare una statuizione di rigetto della proposta domanda risarcitoria nei confronti dell’Avv. ██████████ .

Il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice comporta l'assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata compagnia assicuratrice.

- **Spese del giudizio.**

7. Quanto alle determinazioni in ordine alle spese del presente giudizio, va osservato che, l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e la complessità dei rapporti tra le parti, circostanze che hanno tutte inciso sull'assolvimento degli oneri probatori sulle stesse gravanti, devono ritenersi idonee a fondare le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, comma 3 c.p.c. – nel novellato disposto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77 – ai fini della declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda di risarcimento proposta da parte ricorrente;
2. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da parte convenuta;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.

Così deciso in Cuneo, l'11 marzo 2026.

Il Giudice

*dott.ssa Chiara Martello*